

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI FRA L'ATS DELLA MONTAGNA E LA
FONDAZIONE AMICIZIA IN LIBERTATE CHARITAS O.N.L.U.S. PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA PRESSO LA
STRUTTURA "VILLA SALUS DI TREMEZZINA- LOCALITA' LENNO"-
ANNO 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'Asl e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 – Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato" sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;

5. che, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, in data 29/09/2000 tra l'Asl della Provincia di Como e l'Ente Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.n.l.u.s. per la Struttura Villa Salus si è stipulato un contratto, conforme allo

schema tipo di cui sopra, per l'erogazione di prestazioni di psichiatria per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite;

6. che l'ex ASL di Como il 29.12.2008 ha stipulato apposito contratto con l'erogatore a seguito dell'attivazione di 4 programmi di residenzialità leggera

7. che l'ex ASL di Como, a seguito di verifica con esito positivo del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte dell'ex ASL di Milano, l'01.07.2011 ha provveduto ad apposita integrazione del contratto stipulato in data 23.12.2010 e in data 30.03.2011 finalizzata all'erogazione di prestazioni nell'ambito di programmi di residenzialità leggera nelle unità abitative di Milano – Viale Certosa 27 e via Uruguay 32/F, successivamente trasferita in Viale Certosa 21, per un totale di n. 7 programmi;

8. che a seguito dell'autorizzazione dell'ex Asl di Como del 18.07.2014 è iniziata ulteriore attività di residenzialità leggera a Milano, viale Monte Ceneri 78 per 3 programmi;

9. che con email del 31.05.2016, il Dott. Franco Milani Dirigente Struttura "Assistenza psichiatrica e carceraria" - U.O. Programmazione rete territoriale - D.G. Welfare Regione Lombardia, a seguito di apposita richiesta da parte di questa ATS, ha comunicato che allo “stato attuale non pare che la modifica di afferenza territoriale (da Como alla ATS Montagna) dell'ente in questione possa essere motivo di modifica degli accordi contrattuali in essere autorizzati nel 2011 dagli uffici regionali”;

10. che con la Delibera n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2016, prevedendo altresì che entro il

30.04.2016 siano siglati i contratti per l'esercizio 2016;

11. che con la delibera n. X/5118 del 29.04.2016 la Giunta Regionale, tra l'altro, ha integrato le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo, approvando l'allegato 1 "Indicazioni in ordine alla negoziazione per l'anno 2016", stabilendo inoltre che il termine ultimo per la stipula dei contratti sia il 31.05.2016;

12. che con delibera n. X/5166 del 16.05.2016 la Giunta Regionale ha approvato il documento contenente le indicazioni per la chiusura entro il 31.05.2016 della negoziazione delle attività di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, di psichiatria e di neuropsichiatria.

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR n. 4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Vista la legge regionale n. 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa M. Beatrice Stasi

e

l'Ente Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.n.l.u.s. per la Struttura Villa Salus P. IVA 06448240157, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Franco Zamporri,

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula,

ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il

29.09.2000, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS della Montagna e l'Ente Fondazione Amicizia in Libertate Charitas O.n.l.u.s. per la Struttura Villa Salus per quanto concerne la produzione di prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN).

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art 7., integrano il contratto già stipulato tra le stesse Parti in data 31/03/2008 ai sensi della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata all'erogazione di prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati secondo la normativa valida per l'anno 2016 che regola i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ATS di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari

devono essere prestate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di psichiatria sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.2016.

Art. 3

Valorizzazione per le attività psichiatria

Il valore del budget annuale 2016 per la produzione di prestazioni di psichiatria per l'intero anno 2016 viene quantificata nella quota massima di € 1.048.978,00=, determinata dalla somma delle risorse individuate per la struttura "Villa Salus" e dalle risorse per i programmi di residenzialità leggera destinata prioritariamente a pazienti residenti in provincia di Como e di Milano erogati negli appartamenti di Lenno (CO) e Milano (MI).

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di

psichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.

Art. 5

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al 31.12.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 e potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito della successiva emanazione di normative a carattere nazionale o regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE FONDAZIONE AMICIZIA IN

LIBERTATE CHARITAS O.N.L.U.S.

Dott. Franco Zamporri

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE